

Codice A1604B

D.D. 26 marzo 2021, n. 177

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate Della Chiesa, Pracchio, Sagnè 1 e Sagnè 2 - ubicate nel Comune di Chiusa San Michele (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 177/A1604B/2021

DEL 26/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate Della Chiesa, Pracchio, Sagnè 1 e Sagnè 2 - ubicate nel Comune di Chiusa San Michele (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiusa San Michele (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 27 gennaio 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 23 del 27 gennaio 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle seguenti quattro sorgenti, che ricadono nello stesso Comune di Chiusa San Michele, a quote comprese tra 766 e 851 metri s.l.m.:

- *Della Chiesa* (TO-S-01216) - particella catastale n. 10 del foglio di mappa n. 5 - quota 766 metri s.l.m.;
- *Pracchio* (TO-S-01216) - particella catastale n. 45 del foglio di mappa n. 13 - quota 800 metri s.l.m.;
- *Sagnè 1 e Sagnè 2* (TO-S-01216) - particella catastale n. 44 del foglio di mappa n. 13 - quote 828 e 851 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Le quattro sorgenti in esame sono ubicate in un contesto boschivo nella porzione meridionale del

territorio comunale, lungo il medesimo settore di versante.

Il manufatto di captazione della sorgente *Della Chiesa* è in cemento armato, in ottimo stato di conservazione e interrato nel versante ad una quota di 766 metri s.l.m.; l'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di accumulo attraverso tre punti di venuta e non sono presenti sistemi di monitoraggio e recinzioni a protezione dell'opera di presa. La modalità di presa avviene attraverso un bottino di forma quadrangolare con copertura piana, di lunghezza di circa 3,50 metri, di larghezza di 2,60 metri e di altezza di 1,40 metri.

Il manufatto di captazione della sorgente *Pracchio* è in cemento armato, in ottimo stato di conservazione e interrato nel versante ad una quota di 800 metri s.l.m.; l'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di accumulo attraverso tre punti di venuta, non sono presenti sistemi di monitoraggio e la recinzione esistente, a protezione dell'opera di captazione, risulta danneggiata. La modalità di presa avviene attraverso un bottino di forma quadrangolare con copertura piana, di lunghezza di circa 2,40 metri, di larghezza di 1,70 metri e di altezza di 1,40 metri.

I manufatti di captazione delle sorgenti *Sagnè 1* e *2* sono in cemento armato, in ottimo stato di conservazione e interrati nel versante a quote, rispettivamente, di 828 e di 851 metri s.l.m.; l'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione, attraverso tre punti di venuta da ciascuna captazione. A protezione dei bottini sono presenti le recinzioni, che risultano però danneggiate e localmente abbattute dalla caduta di alberi.

Il bottino di presa della sorgente *Sagnè 1* ha forma quadrangolare con copertura piana, di lunghezza di circa 2,70 metri, di larghezza di 2,60 metri e di altezza di 1,70 metri; il bottino di presa della sorgente *Sagnè 2* ha forma quadrangolare con copertura piana, di lunghezza di circa 4,20 metri, larghezza di 1,80 metri e di altezza di 1,45 metri.

Nei settori in cui sono localizzate le sorgenti, il substrato è costituito da serpentiniti e serpentinoscisti del Complesso Ultrabasico di Lanzo; i depositi quaternari sono prevalentemente glaciali pleistocenici e fluvio-torrentizi olocenici e attuali. Tali sedimenti, di natura glaciale di ablazione, sono costituiti da diamicton con clasti angolosi e sub-angolosi e blocchi di dimensioni superiori ad un metro. I depositi fluvio-torrentizi sono invece caratterizzati da ghiaie a supporto di clasti con scarsa matrice sabbiosa, costituiti da ciottoli e blocchi eterometrici di dimensioni comprese tra qualche centimetro e un metro e caratterizzati da un elevato grado di arrotondamento.

La morfologia degli areali in cui sono situate le emergenze è variabile, da ondulata in corrispondenza delle opere di presa, ad acclive lungo i settori a monte, con quote comprese tra i 650 e i 900 metri s.l.m. ed è il risultato della presenza della dinamica glaciale e fluvio-torrentizia, attive, la prima durante il Pleistocene e, la seconda, dal Pleistocene ad oggi; in prossimità delle captazioni non si evidenziano fenomeni di dissesto o problematiche connesse alla dinamica fluvio-torrentizia.

I settori afferenti le captazioni sono caratterizzati dalla presenza di un bosco misto e da vegetazione di sottobosco in evoluzione. Le sorgenti sono alimentate dalle acque presenti all'interno di acquiferi superficiali, costituiti da depositi quaternari caratterizzati dalla presenza di clasti e blocchi eterometrici, con matrice sabbioso-limoso-argillosa; la permeabilità è dovuta alla porosità dei depositi, che risultano essere mediamente permeabili. Le sorgenti si sviluppano per affioramento della superficie piezometrica della falda superficiale e possono essere definite *sorgenti per emergenza*, in quanto la scaturigine è dovuta all'intersezione della superficie topografica con quella piezometrica.

Sulle sorgenti in esame non sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). La disponibilità idrica totale delle quattro sorgenti è stata stimata mediante metodi empirici ed è risultata pari a circa 46.544 metri cubi/anno, corrispondenti, complessivamente, a circa 1,5 l/s.

Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione

della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi di origine fluvio-glaciale mediamente permeabili, la vulnerabilità degli acquiferi alimentanti le sorgenti è stata considerata elevata e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata è rappresentata dal bacino idrogeologico e coincide con l'interpolazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti presenti in questo settore di versante e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgente *Della Chiesa*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta sorgente *Pracchio*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zone di tutela assoluta sorgenti Sagnè 1 e 2, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, ha una superficie complessiva di 4.641 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta della sorgente *Della Chiesa* - altimetricamente la più bassa, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle quattro sorgenti, per una superficie complessiva di 96.233 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. TAVOLA 2 - PROG. 5412 - COMUNE di CHIUSA di SAN MICHELE - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Chiusa di San Michele - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno delle zone di tutela assoluta non sono presenti centri di pericolo significativi, mentre la zona di rispetto ristretta è attraversata - nella porzione più distale dalle sorgenti - da un tratto della Strada Provinciale n. 188; entro l'area di salvaguardia non sono presenti attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

L'area di salvaguardia proposta ricade interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 22 settembre 2020, ha trasmesso al Comune di Chiusa San Michele (TO), all’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili - denominate *Della Chiesa, Pracchio, Sagnè 1 e Sagnè 2* - ubicate nel medesimo Comune di Chiusa San Michele (TO) e gestite dal gestore d’ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Chiusa San Michele (TO), nel cui territorio ricade l’area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 15 ottobre 2020, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell’acqua erogata.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all’istanza, con nota in data 28 ottobre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell’area di salvaguardia ridefinita, a parte un tratto della Strada Provinciale n. 188 nella porzione della zona di rispetto ristretta più distale dalle sorgenti. Inoltre, non sussistendo le casistiche d’uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- dovranno essere realizzate, ove mancanti, adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nella zona di rispetto non dovranno essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- per la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- nell’area di salvaguardia dovrà essere vietato l’insediamento dei centri di pericolo individuati all’articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l’area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il

quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa;

- qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;
- nel caso che la zona di rispetto venga utilizzata per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette;
- l'Ente Gestore della viabilità dovrà assicurare la costante manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque nel tratto della Strada Provinciale n. 188 che interessa la porzione della zona di rispetto ristretta più distale dalle sorgenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, in data 11 febbraio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della Strada Provinciale n. 188 che attraversa la zona di rispetto ristretta nella porzione più distale dalle sorgenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia

impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 22 settembre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Chiusa San Michele (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili - denominate *Della Chiesa, Pracchio, Sagnè 1 e Sagnè 2* - ubicate nel medesimo Comune di Chiusa San Michele (TO) e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 15 ottobre 2020 - prot. n. 0096527;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 28 ottobre 2020 - prot. n. 87300;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 23, in data 27 gennaio 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 27 gennaio 2021 - prot. n. 0000281, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili - denominate *Della Chiesa, Pracchio, Sagnè 1 e Sagnè 2* - ubicate nel Comune di Chiusa San Michele (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "*Elaborato n. TAVOLA 2 - PROG. 5412 - COMUNE di CHIUSA di SAN MICHELE - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Chiusa di San Michele - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiusa San Michele (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle quattro sorgenti - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi

al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Chiusa San Michele, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della Strada Provinciale n. 188 che attraversa la zona di rispetto ristretta nella porzione più distale dalle sorgenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Scala_2000.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Sede legale Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino
Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575
Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65
C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016
sito: www.smatorino.it e-mail: info@smatorino.it



PROG. 5412

COMUNE di CHIUSA di SAN MICHELE



OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Chiusa di San Michele

Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifica
0	Maggio 2020	Ferrero E.	Tuberga S.		

Il Committente:



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:

Dott. Geol. Stefano TUBERGA
Via Edoardo Giordanino n. 4
10040, La Cassa (TO)
Tel/Fax 011.9842043
geo.sgt@tiscali.it



Collaboratori:


Archivio file:
Chiusa di San Michele_ Aree di Salvaguardia_catastali_1-2.000.dwg

Elaborato n.

TAVOLA 2

Scala:

1:2.000



LEGENDA

- ZTA
- ZRR
- Sorgente SMAT
- Area residenziale
- Strada provinciale o comunale asfaltata

**Comune di CHIUSA di SAN MICHELE
Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso
5	10-parziale	Aree ad uso agricolo
12	3-parziale	Aree ad uso agricolo
13	34-parziale	Aree ad uso agricolo
13	37-parziale	Aree ad uso agricolo
13	38	Aree ad uso agricolo
13	43-parziale	Aree ad uso agricolo
13	44-parziale	Aree ad uso agricolo
13	45-parziale	Aree ad uso agricolo
13	46	Aree ad uso agricolo
13	47-parziale	Aree ad uso agricolo
13	49-parziale	Aree ad uso agricolo
13	50-parziale	Aree ad uso agricolo
13	60	Aree ad uso agricolo
13	61-parziale	Aree ad uso agricolo
13	161-parziale	Aree ad uso agricolo
13	182-parziale	Aree ad uso agricolo
13	195-parziale	Aree ad uso agricolo
13	197-parziale	Aree ad uso agricolo
13	240-parziale	Aree ad uso residenziale
13	251-parziale	Aree ad uso residenziale
13	253-parziale	Aree ad uso residenziale
13	255	Aree ad uso agricolo
13	256-parziale	Aree ad uso agricolo

**Comune di CHIUSA di SAN MICHELE
Zona di Tutela Assoluta (ZTA)**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso
5	10-parziale	Aree ad uso agricolo
5	16-parziale	Aree ad uso agricolo
12	2-parziale	Aree ad uso agricolo
12	3-parziale	Aree ad uso agricolo
13	43-parziale	Aree ad uso agricolo
13	44-parziale	Aree ad uso agricolo
13	45-parziale	Aree ad uso agricolo
13	47-parziale	Aree ad uso agricolo

SORGENTE	DELLA CHIESA, PRACCHIO e SAGNE' 1 e 2
Superficie ZTA (m ²)	10.641
Superficie ZRR (m ²)	96.233